



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Ordinanza Commissariale n. 5/2023 del 7 giugno 2023

OGGETTO: Misure di prevenzione e contrasto fenomeni legati alla c.d. “Movida”.

PREMESSO che sul territorio comunale negli ultimi anni si sono registrati numerosi episodi di condotte violente riconducibili a gruppi di giovani che nell’ambito del contesto urbano creano situazioni di disordine nelle serate della c.d. “movida notturna”;

CONSIDERATO che dai controlli effettuati dalla Polizia Locale è emerso che, presso i locali maggiormente interessati dai fenomeni della “movida”, continuano a registrarsi eventi di turbamento dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica a causa di ripetuti atti di inciviltà e risse;

RILEVATO che risulta essere preponderante la tendenza dei giovani ad aggregarsi, sin dalle ore pomeridiane, in prossimità di esercizi di vendita e di somministrazione di bevande, principalmente alcoliche;

CONSIDERATO che il flusso turistico tende ad un progressivo aumento, soprattutto durante il fine settimana della stagione estiva, e che si rende necessario approntare adeguate misure atte a garantire la salvaguardia degli interessi pubblici generali, quali la tranquillità e il riposo dei residenti nonché il decoro e la civile convivenza;

PRESO ATTO di quanto concordato nelle varie assise, in sede di Comitato dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica a partire dall’anno 2022;

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 riconosce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché ai sensi del comma 7 bis il Sindaco al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, può disporre con ordinanza non contingibile e urgente limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

- l’art. 54, comma 4 riconosce al Sindaco quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

RITENUTO

- Di dover necessariamente intervenire al fine di tutelare la sicurezza pubblica, la tranquillità sociale e la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici generali ed in particolare il riposo e la quiete dei residenti.

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri che nella riunione del 21 novembre 2022 ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Anzio ai sensi art. 143 del D.lgs. 267/2000 ed il conseguente affidamento dell’Ente ad una Commissione Straordinaria con D.P.R. del 23/11/2022;

- Legge 25 agosto 1991, n. 287 – norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

-L.R. 6 novembre 2019 n 22 “T.U. del Commercio”

- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i – testo unico degli enti locali;



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

La Commissione Straordinaria

Pag. n. 2/3

Ordinanza Commissariale n. 05/2023 del 7 giugno 2023

- D.L.20/02/2017 n.14 ss mm ii e convertito con leggi 18/12/2022, 173 e legge 29/12/2022 n 197;
- la legge n. 125 del 30.03.2001 così integrata dal D.L. n.158/2012 convertito nella L. 189/2012 – introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori;
- Statuto Comunale vigente;

ORDINA

su tutto il territorio comunale dalla data di pubblicazione del presente atto e fino al 30/09/2023

1. La chiusura entro e non oltre le ore 02.00 del mattino di: - tutti gli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, pasticcerie ed affini); - attività artigianali con consumazione sul posto (bar, pizzerie, paninoteche, gelaterie, Kebab ed affini); - associazioni e circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, tutti i giorni dalle 22.00 alle 06.00 del giorno successivo, presso gli esercizi di vicinato, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, nonché attraverso distributori automatici.
3. E' consentita la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche esclusivamente per il consumo all'aperto al tavolo, da contenitori esclusivamente in materiale non frangibile e riciclabile; sono da considerare in deroga al punto 3) i Ristoranti qualora adottino una sorveglianza dedicata.
4. per quanto concerne il divieto assoluto di vendita di bevande alcoliche ai minori si applicano le sanzioni previste dall'art. 689 del c.p. e ss.mm.ii e la L. n.125 del 30.03.2001.
5. La sospensione della diffusione di musica all'interno e all'esterno dei locali dalle ore 24.00 tutti i giorni, consentendo l'emissione sonora come sottofondo ed a condizione che la stessa non sia percepibile dall'esterno e/o negli edifici attigui, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme e/o disposizioni in materia, con l'obbligo di esporre la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà d'impatto acustico ex DPR n 227 del 2011" debitamente asseverata dal "tecnico competente".
6. L'obbligo di esposizione in modo visibile di un cartello di avviso recante l'informativa per l'utenza dei divieti imposti dal presente atto.
- 7. L'accertamento del mancato rispetto della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali per il pagamento di una somma da euro 25 a euro 500. Fatto salvo quanto possa ritenersi perseguibile ex art. 650 e 659 del Codice Penale.**
- 8. La recidiva delle condotte di cui è fatto divieto e per le quali è prevista la sanzione di cui al punto 7. dell'ordinanza de quo, determina da parte dell'autorità amministrativa preposta, un provvedimento che miri all'interruzione delle condotte già sanzionate e reiterate, mediante la sospensione dell'attività dai 3 ai 5 giorni a seconda della gravità dei casi.**



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

La Commissione Straordinaria

Pag. n. 3/3

Ordinanza Commissariale n. 05/2023 del 7 giugno 2023

AVVERTE

che il presente provvedimento potrà essere sospeso o modificato in qualsiasi momento, per motivi attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg., nonché ricorso innanzi al Prefetto di Roma entro 30 gg. dalla sua pubblicazione.

DISPONE

Che la presente Ordinanza non si applica alle attività di pubblico spettacolo, autorizzate ex art 68 del TULPS.

La revoca delle ordinanze sindacali n. 18/2022 del 20 giugno 2022 e l'ordinanza sindacale n. 21/2022 del 01/07/2022 ad integrazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale e nella sezione di Amministrazione Trasparente, nonché la diffusione a mezzo stampa.

La trasmissione a mezzo PEC alla Prefettura di Roma,

al Commissariato di Polizia di Stato Anzio Nettuno,

al Comando Compagnia Carabinieri di Anzio,

al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Anzio,

alla Stazione Carabinieri di Anzio,

alla Polizia Locale di Anzio,

al Comando Provinciale Vigili del Fuoco – Distaccamento di Anzio,

alla ASL Roma 6.

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio.

Il Dirigente della Polizia Locale

Dott. Antonio ARANCIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Francesco TARRICONE

Dott.ssa Antonella SCOLAMIERO

Dott. Agostino ANATRIELLO